



COMUNE DI CODOGNO

Provincia di Lodi

Assessorato all'Urbanistica e Territorio

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

(Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni)

PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE [PAR]

(Art.72 Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Dicembre 2025

Entrata in vigore
Pubblicazione
Approvazione
Controdeduzioni
Adozione

il..... /..... /.....
BURL n. del /..... /.....
Deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del .././....
Deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del .././....
Deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del .././....

Gli Estensori

Il Sindaco

L'Assessore

Il Segretario Comunale

Unità di Progetto

Ing. Andrea Alloni
Arch. Antonino Ceruti
Ing. Danile Coppi
Geom. Cristina Soldati
Geom. Massimo Maris
Geom. Cesare Mazzola

Collaboratori esterni

V.A.S.
Mobilità e S.I.T.
Studio Geologico
Consulenza Legale

Dott.ssa Giovanna Fontana
H.S. Engineering S.r.l.
Geolambda Engineering S.r.l.
Studio Legale Associato Fossati,
Andena, Romanenghi

Sommario

art 1.	Natura e contenuti	3
art 2.	Elaborati del Piano per le attrezzature religiose	3
art 3.	Ambito di applicazione	3
art 4.	Disciplina delle attrezzature religiose di nuova previsione	4
art 5.	Disciplina delle attrezzature religiose esistenti	5
art 6.	Disciplina delle attrezzature religiose urbanisticamente non rilevanti	5

Art. 1 Natura e contenuti

1. Il Piano per le Attrezzature Religiose (PAR) è allegato Piano dei Servizi, esso è redatto ai sensi dell'art. 72 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i..
2. Il Piano per le Attrezzature Religiose individua e disciplina:
 - a) le aree e gli edifici che accolgono attrezzature religiose esistenti;
 - b) le aree da destinare a nuove attrezzature religiose, dimensionate e disciplinate esclusivamente sulla base delle esigenze locali e valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose, così come previsto dall'art. 70 della L.R. 12/2005 e s.m.i.-
3. Il Piano per le Attrezzature Religiose non ha termini di validità ed è sempre modificabile al fine di un suo costante aggiornamento.
4. L'art. 72, comma 3, della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., prevede che il Piano per le Attrezzature Religiose sia sottoposto alla medesima procedura di approvazione dei piani che compongono il Piano di Governo del Territorio.

Art. 2 Elaborati del Piano per le attrezzature religiose

1. Il Piano per le attrezzature religiose è composto dai seguenti atti:
 - a) Relazione illustrativa;
 - b) Norme di Attuazione;
 - c) Tavola 1 – Attrezzature esistenti sul territorio comunale e aree per nuovi insediamenti;
2. Le attrezzature religiose individuate nell'elaborato PAR Tavola 1 – Attrezzature esistenti sul territorio comunale e aree per nuovi insediamenti sono distinte in:
 - a) Luoghi di culto e attrezzature religiose esistenti insistenti su aree/edifici, per le quali è individuata una pertinenza cartograficamente rappresentabile;
 - b) attrezzature religiose esistenti riferite a porzioni di un edificio, per le quali non è individuabile una pertinenza cartograficamente rappresentabile e pertanto indicate in modo puntuale;
 - c) un perimetro denominato "Area per attrezzature religiose di nuova previsione" entro cui è previsto l'eventuale insediamento di una singola nuova attrezzatura religiosa.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Si considerano attrezzature religiose nel presente Piano i seguenti immobili:
 - a) gli immobili destinati al culto anche se composti da più edifici, compresa l'area di pertinenza destinata a sagrato;
 - b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio;
 - c) gli immobili destinati ad attività di formazione religiosa;
 - d) gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
 - e) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri *culturali*.
2. La realizzazione di nuove attrezzature religiose è consentita all'interno del perimetro denominato "Area per attrezzature religiose di nuova previsione".
L'individuazione del perimetro "Area per attrezzature di nuova previsione" non costituisce vincolo preordinato all'esproprio.
3. In aggiunta alle aree individuate dal Piano per le Attrezzature Religiose, sulla base delle istanze presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, l'Amministrazione comunale può prevedere, in attuazione del PGT, aree per l'accoglimento di nuove attrezzature religiose, nel rispetto dei criteri del presente piano e della normativa vigente. Tale facoltà, attraverso apposita variante di cui all'art. 1, è consentita anche per gli ambiti interessati da provvedimenti già adottati o approvati.
4. Le attrezzature religiose, di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, secondo le disposizioni normative vigenti ivi comprese le norme richiamate nella parte prima del presente documento.
5. Le attrezzature per servizi religiosi edificate anche con contributi pubblici e per quelle realizzate su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose, vige il vincolo di destinazione d'uso per almeno sessanta anni dall'erogazione del contributo, ai sensi dell'art. 71, comma 3, della L.R. 12/2005 e s.m.i..

Art. 4 Disciplina delle attrezzature religiose di nuova previsione

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dall'art. 3 delle presenti norme, l'aggiunta di nuove aree da destinare ad attrezzature religiose, rispetto a quelle esistenti individuate nella tavola "PAR1 – Attrezzature religiose esistenti sul territorio comunale e aree per nuovi insediamenti" deve essere valutata sulla base delle istanze presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, e dell'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale;
2. La realizzazione di nuove attrezzature religiose è subordinata al soddisfacimento dei criteri urbanistici e edilizi definiti dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. e dalla normativa in materia edilizia-urbanistica, nonché al rispetto della legislazione vigente in materia ambientale.
3. Gli enti delle confessioni religiose, al fine di poter realizzare attrezzature destinate ai servizi religiosi, devono stipulare con il Comune apposita convenzione ai fini urbanistici che deve espressamente prevedere la possibilità della risoluzione o della revoca della medesima, in caso di accertamento, da parte del Comune, di attività non previste nella convenzione.
4. L'area sulla quale si prevede di installare una nuova attrezzatura religiosa deve essere dotata di idonee opere di urbanizzazione primaria e di strade di collegamento adeguatamente dimensionate, in caso di mancanza di tali opere il richiedente dovrà farsi carico degli oneri per la loro realizzazione o adeguamento.
5. L'attrezzatura religiosa *di nuova previsione* dovrà avere una distanza non inferiore a 500 metri da:
 - altre attrezzature religiose esistenti;
 - esercizi autorizzati ai sensi degli artt.86 e 88 del T.U.L.L.P.S. e apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 c.6 del T.U.L.L.P.S.;Tale distanza è calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro dell'attrezzatura religiosa esistente o di esercizi e apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale.

Il rispetto delle prescrizioni previste dal presente comma dovrà comunque essere verificato mediante ricognizione e accertamento del relativo provvedimento o titolo abilitativo legittimo.

6. L'obbligo per i progetti di prevedere:
 - a) uno spazio con destinazione parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200% della SL (superficie lorda) dell'edificio da destinare a luogo di culto;
 - b) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché prevedere l'accessibilità alle strutture anche da parte di persone disabili in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
 - c) Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali.
7. Inoltre, *l'intervento su aree libere di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione dei seguenti parametri:*
 - **IF** (indice di edificabilità fondiaria) $\leq 0,30$ mq/mq o SL (Superficie Lorda) esistente comprovata dai titoli abilitativi rilasciati;
 - **IC** (Indice di copertura) $\leq 40\%$ o esistente;
 - Distanze minime:
 - a. **DS** (Distanza dal ciglio stradale) $\geq 5,00$ m.
 - b. **DC** (Distanza dai confini) $\geq 1 / 2$ H edificio e comunque non inferiore a 5,00 m.
È ammessa la costruzione in aderenza, a confine e/o a minor distanza come illustrato al punto 14.4.2 nel "Glossario delle definizioni" delle Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole;
 - c. **DPF** (Distanza tra le pareti finestrate di edifici antistanti) $\geq 1 / 2$ H edificio più alto e comunque non inferiore a 10 m.
 - **H** edificio (altezza dell'edificio) ≤ 10 m
Potranno essere valutati interventi in deroga all'altezza massima H edificio, nei casi di interventi edilizi unitari sugli organismi architettonici così come definiti al punto 3 "Definizione degli interventi edilizi" del "Glossario delle definizioni" delle Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole.
8. Le scelte morfo-tipologiche dei progetti dovranno essere valutate dalla Commissione Comunale per il Paesaggio, che potrà intervenire con un suo giudizio, al fine di valutare la coerenza del progetto dal punto di vista paesistico con il contesto circostante, come previsto dall'art. 16 "Valenza della Commissione Comunale per il Paesaggio" Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole.

Art. 5 Disciplina delle attrezzature religiose esistenti

1. Le disposizioni del precedente articolo 4 non si applicano alle attrezzature religiose esistenti all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 2/2015 recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2015, n. 12 – Principi per la pianificazione delle attrezzature religiose". Esse sono da ritenersi pertanto confermate nel loro uso, fatta salva la verifica della loro legittimità.
2. Per le attrezzature religiose esistenti indicate nell'elaborato ... – Tavola del Piano delle Attrezzature Religiose e per quelle esistenti non indicate nel PAR vale il relativo provvedimento o titolo abilitativo legittimo.
3. Per le attrezzature religiose esistenti ricadenti nei Parchi Regionali, vige l'azzonamento e le connesse normative di attuazione dei rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento.
4. All'aggiornamento delle attrezzature religiose esistenti alla data di pubblicazione sul BURL n. ... del PGT vigente si provvede con determinazione dirigenziale.
5. In caso di dismissione di un'attrezzatura esistente, sulla base dell'istanza presentata dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto e previo deposito di dichiarazione asseverata documentata, con la quale si certifica il cessato uso, l'attrezzatura in oggetto viene azzonata a area per attrezzature e servizi esistenti del Piano dei Servizi con deliberazione di Consiglio comunale, senza che il nuovo azzonamento configuri variante urbanistica.

Art. 6 Disciplina delle attrezzature religiose urbanisticamente non rilevanti

1. Sono considerate urbanisticamente non rilevanti le attrezzature religiose aventi dimensioni fino a 150 mq di SL e pertanto la loro realizzazione o il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare è consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando le condizioni individuate nel presente articolo.
2. Nella fattispecie di attrezzature religiose non urbanisticamente rilevanti:
 - a. si intendono non autorizzabili attrezzature religiose in adiacenza;
 - b. in caso di attrezzature religiose inserite in un medesimo lotto o compendio immobiliare deve essere verificata che la slp complessiva delle attrezzature non superi i 150 mq.
3. Tali attrezzature non possono essere installate nelle zone aventi destinazione residenziale e sono sempre compatibili e ammesse esclusivamente nelle zone produttive.
4. Per l'adeguamento o la realizzazione di edifici dedicati ad attrezzature urbanisticamente non rilevanti è fatto obbligo di:
 - a. reperire uno spazio con destinazione parcheggio pubblico in misura non inferiore al 100% della SL (superficie lorda) dell'edificio da destinare a luogo di culto adiacente o comunque a distanza non superiore a 200 mt.;
 - b. realizzare adeguati servizi igienici, nonché prevedere l'accessibilità alle strutture anche da parte di persone disabili in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
5. L'intervento edificatorio su aree libere è soggetto all'applicazione dei seguenti parametri:
 - a. IF (indice di edificabilità fondiaria) $\leq 0,30$ mq/mq o SL (Superficie Lorda) esistente comprovata dai titoli abilitativi rilasciati;
 - b. IC (Indice di copertura) $\leq 40\%$ o esistente;
Distanze minime:
 - a. DS (Distanza dal ciglio stradale) $\geq 5,00$ m.;
 - b. DC (Distanza dai confini) $\geq 1 / 2 H$ edificio e comunque non inferiore a 5,00 m. È ammessa la costruzione in aderenza;
 - c. DPF (Distanza tra le pareti finestrate di edifici antistanti) $\geq 1 / 2 H$ edificio più alto e comunque non inferiore a 10 m.;
 - d. H edificio (altezza dell'edificio) ≤ 10 m.

Art. 7 Mutamenti di destinazioni d'uso

1. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto sono assoggettati a permesso di costruire, come previsto dall'art. 52 co. 3-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., anche nel rispetto dell'art. 6 del presente Piano.